



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 03/05/2018

### FATTO

La fattispecie sottoposta all'ABF è quella relativa ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 19/10/2007 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 13/03/2013, allegato nel fascicolo di parte.

Il ricorrente con nota di reclamo all'intermediario ha richiesto il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento e, non soddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con la controparte, si è rivolto all'Arbitro per ottenere:

il rimborso di € 171,46 a titolo di quota parte non maturata delle Commissioni Intermediario (al netto di € 93,18 già corrisposte dall'Intermediario in sede di estinzione anticipata);

di € 1.435,01 a titolo di quota parte delle Provvigioni intermediario (al netto di € 387,52 già stornate in sede di conto estintivo);

di € 501,99 a titolo di rimborso pro rata del premio assicurativo non goduto.

“Considerata l'assenza in contratto di una chiara e trasparente ripartizione tra oneri *up front* e oneri *recurring*” chiede, quindi, l'importo complessivo di € 2.108,42.

Costitutosi l'intermediario - nel contestare le pretese della ricorrente – eccepisce:

in ordine all'asserita violazione delle regole di trasparenza contrattuale: osserva che l'intera documentazione contrattuale, predisposta in modo conforme alle previsioni normative vigenti in tema di trasparenza, aveva garantito all'odierno ricorrente la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni al punto che, vi era una



chiara specificazione delle attività comprese nella voci di costo e della loro esatta natura. In particolare, i costi e le condizioni economiche applicate al finanziamento erano dettagliatamente descritte nel regolamento a tergo del contratto di finanziamento, nel documento di sintesi e nel foglio informativo.

La insussistenza del diritto alla ripetizione della quota parte delle commissioni di Intermediazione e bancarie: sul punto, la convenuta opposta richiama l'art. 14 del regolamento contrattuale il quale, oltre a prevedere espressamente l'esclusione di qualsivoglia rimborso in caso di estinzione anticipata, al comma 3 specifica la natura *up front* delle stesse commissioni prevedendo che "detti importi rivestono carattere unitario ed inscindibile e si intendono dovuti e convenuti per le prestazioni e gli oneri connessi alla concessione del finanziamento e che, dunque, quanto indicato nella documentazione contrattuale consente di qualificare le suddette commissioni quali componenti *up front*, non rimborsabili".

Deduce, ancora, che la clausola che esclude la rimborsabilità delle commissioni era stata oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte del cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. con la conseguente esclusione di qualsivoglia diritto alla restituzione;

rileva infine l'insussistenza dell'asserito diritto alla ripetizione della quota parte del premio assicurativo sul presupposto della propria carenza di legittimazione passiva.

Insiste, quindi, per l'integrale rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota commissioni e del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento. La parte ricorrente chiede la restituzione delle riferite quote ex art. 125 *sexies* TUB.

In ordine alla preliminare eccezione di mancanza di legittimazione passiva dell'intermediario in riferimento ai premi assicurativi, il Collegio la ritiene priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento. La pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all'intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (Collegio di coordinamento decisione 6167/2014).

Allo stesso modo non è opponibile al cliente consumatore l'esclusione della rimborsabilità delle quote non godute, in quanto vessatoria a prescindere dall'avvenuta doppia sottoscrizione.

La giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, conformemente a quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi del 2009 e del 2011 rivolti agli intermediari, ha stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (recurring) che a causa dell'estinzione anticipata del prestito costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore priva della necessaria giustificazione causale; i Collegi hanno invece confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito (*up front*), integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.

Veniamo all'esame del contratto, onde verificare la natura delle commissioni indicate nel negozio e definite nel foglio informativo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per le commissioni bancarie lettera C: oneri sostenuti per il reperimento del capitale da erogare, per la copertura degli oneri finanziari sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione di provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo dell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato.

Per le commissioni di intermediazione, lettera E: consistono nei compensi dell'intermediario, da corrisondersi complessivamente per i costi della pubblicità, dell'*advertising* e dei mezzi di comunicazione, per tutte le prestazioni istruttorie, per la elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per l'incasso e la gestione delle quote di ammortamento, per le garanzie prestate all'istituto di credito mandante sulla puntuale riscossione delle quote, e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto. Inoltre sono ricomprese altresì le provvigioni e i compensi dovuti agli agenti in attività finanziaria o al mediatore creditizio eventualmente intervenuti, nella misura percentuale del capitale lordo mutuato che sarà convenuta.... Per il complesso di attività e servizi, che questi hanno posto a disposizione per 1) ricercare e attivare la soluzione finanziaria di interesse del cliente, definita dal presente contratto; 2) concorrere all'attività istruttoria del prestito; 3) la definizione dei relativi rapporti contabili; 4) assistenza fino alla erogazione del prestito o fino alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata; 5) ogni altra attività afferente la intermediazione ed eventuale mediazione. Relativamente ai contratti conclusi in seguito al ricevimento della proposta di contratto tramite il mediatore creditizio nelle commissioni (relative) sono incluse le provvigioni dovute per l'intervento degli indicati soggetti le quali includono, oltre il loro corrispettivo professionale, anche la remunerazione del complesso di attività, adempimenti e servizi necessari per l'attivazione dei quali si sono adoperati per conto del cliente nell'ambito del finanziamento ricevuto.

L'analisi dell'intero contenuto della commissioni sopra riportato e la evidente natura eterogenea delle attività contemplate determina una complessiva opacità della sua formulazione, vieppiù avvalorata dalla circostanza che non sia possibile determinare la quota delle provvigioni destinata a remunerare gli adempimenti relativi alla sola fase preliminare alla concessione del prestito da quelli inerenti la fase esecutiva del rapporto negoziale. Questa circostanza determina il diritto alla restituzione del ricorrente della quota parte non maturata delle commissioni.

Per quanto meglio esposto in precedenza, laddove si è rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva per il premio assicurativo, allo stesso modo il Collegio ritiene dovuto al ricorrente per questo titolo il rimborso *pro rata temporis*.

Dunque, in applicazione del *pro rata temporis* e tenuto conto degli importi già restituiti il Collegio ritiene che al ricorrente vadano rimborsate le seguenti somme:

commissioni bancarie: euro 169,59 (563,08 : 120 x 56 = 262,77 – abbuono 93,18)

commissioni d'intermediazione: euro 1.422,09 (3.877,74 : 120 x 56 = 1.809,61 – abbuono 387,52)

premio : euro 498,40 (1.067,99 : 120 x 56);

Per totali euro 2.090,08

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.090,08.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO